



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE  
SETTORE CARRIERE PROFESSORI E RICERCATORI

| Università degli Studi di Palermo |     |                   |
|-----------------------------------|-----|-------------------|
| Titolo                            | VII | Classe Fascicolo  |
| N.67544                           | Del | 17/09/2012        |
| UOR<br>25                         | CC  | RPA<br>Albeggiani |

Decreto n. 3595/2012

Il Rettore

- VISTA la legge 18.03.1958 n. 349 ed in particolare l'art. 8 (3°-6° comma) sui congedi per motivi di studio degli assistenti ordinari;
- VISTA la Legge 18.03.1958 n. 311 ed in particolare l'art. 10 sui congedi per motivi di studio dei professori ordinari;
- VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382, e in particolare l'art. 17, che innova la normativa sul collocamento in congedo per motivi di studio dei docenti universitari prevista dal citato art. 10 della Legge 18.03.1958 n. 311, e l'art. 34(1° comma), che applica ai ricercatori universitari, per il congedo per motivi di studio, l'art. 8 (3°-6° comma) della legge 18.03.1958 n. 349;
- VISTO il D. Lgs. 21.12.1999 n. 517, sui rapporti tra S.S.N. e Università, ed in particolare l'art. 5 (2° comma) sui congedi per motivi di studio dei docenti e ricercatori con attività assistenziale;
- VISTO il D.R. 17.01.2012 n. 102 con cui è stato emanato il "Regolamento sulla concessione ai docenti, agli assistenti ordinari r.e. ed ai ricercatori universitari dell'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382 e dell'art. 8 (3°-6° comma) della Legge 18.03.1958 n. 349", il cui testo era stato approvato dal Senato Accademico in data 16.12.2011;
- VISTA la legge 12/11/2011 n. 183 contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) ;
- VISTO l'art. 4, 78° comma, della legge 12.11.2011 n. 183 , così' come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. n. 5 del 9/2/2012 convertito nella legge n. 35 del 4/4/2012;
- CONSIDERATO che, in base alla suesposta normativa, deve essere modificato il regolamento emanato con D.R. 17/01/2012 n. 102 , per adeguarlo alle disposizioni contenute nell'articolo citato;
- ATTESO che, in base agli artt. 11 e 18 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 2644 del 19/06/2012 , pubblicato in G.U.R.I. n. 158 del 9 luglio 2012 ed entrato in vigore in data 24 luglio 2012, tale modifica deve essere approvata dal Senato Accademico;
- VISTO il "Regolamento sulla concessione ai docenti, agli assistenti ordinari r.e. ed ai ricercatori universitari dell'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382 e dell'art. 8 (3°- 6° comma) della Legge 18.03.1958 n. 349" approvato dal Senato Accademico con delibera n. 5 del 01.08.2012, il cui art. 2 è stato riformulato alla luce del disposto di cui all'art. 4, 78° comma, della legge 12.11.2011 n.183, così come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. n. 5 del 9/2/2012 convertito nella legge n. 35 del 4/4/2012;
- CONSIDERATO che, in base all'art. 11 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 2644 del 19/06/2012 , pubblicato in G.U.R.I. n. 158 del 9 luglio 2012 ed entrato in vigore in data 24 luglio 2012 il nuovo "Regolamento" deve essere emanato dal Rettore con proprio decreto;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE  
SETTORE CARRIERE PROFESSORI E RICERCATORI

ATTESO che, in base all'art. 2 , 1° comma, del “Regolamento Generale di Ateneo”, lo stesso deve essere pubblicato sul sito web di Ateneo;

Decreta

- Art. 1 Per quanto sopra esposto è emanato il nuovo “Regolamento sulla concessione ai docenti, agli assistenti ordinari r.e. ed ai ricercatori universitari dell'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382 e dell'art. 8 (3°-6° comma) della Legge 18.03.1958 n. 349”, come da testo in allegato che fa parte integrante del presente decreto.
- Art. 2 Il presente Regolamento sostituisce il precedente emanato con D. R. 17/01/2012 n. 102.
- Art. 3 Il suddetto Regolamento ed il presente decreto verrà pubblicato sul sito web dell'Ateneo così come previsto al 1° comma dell'art. 2 del “Regolamento Generale di Ateneo”.

Il Rettore  
Prof. Roberto Lagalla



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE AI DOCENTI AGLI ASSISTENTI ORDINARI RE  
ED AI RICERCATORI UNIVERSITARI DELL'AUTORIZZAZIONE A DEDICARSI AD  
ESCLUSIVA ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.P.R.  
11/07/1980 N. 382 E DELL'ART. 8 (3°- 6°COMMA) DELLA LEGGE 18/03/1958 N. 349

*( Ultima modifica approvata dal Senato Accademico il 1/8/2012)*

## Art. 1

### Personale che può chiedere l'autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 240/2010, possono richiedere l'autorizzazione a dedicarsi esclusivamente ad attività di ricerca i professori ordinari ed i professori associati confermati, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del DPR 382/80;
2. Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedono la permanenza all'estero, il professore universitario (anche straordinario o associato non confermato) può essere collocato in congedo ai sensi dell'art. 10 della Legge 311/58, richiamato all'art. 17, comma 5, della Legge 382/80;
3. I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere di essere collocati in congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 8, commi 3-6, della Legge 349/58.

## Art. 2

### Durata del congedo

1. L'autorizzazione prevista al comma 1 dell'art. 1 del presente Regolamento può essere chiesta per un anno accademico, oppure per un solo semestre didattico, nel rispetto del limite massimo di due anni in un decennio;
2. L'autorizzazione prevista al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento può essere chiesta per una sola volta e per la durata massima di un anno solare;
3. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento può essere chiesta per un anno accademico o per un semestre didattico ed è rinnovabile nel rispetto del limite massimo di cinque anni in un decennio;
4. In base all'art. 4, comma 78°, della Legge 12/11/2011 n. 183, così come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. n. 5 del 9/2/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 4/4/2012, le autorizzazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

Art. 3  
Modalità di richiesta

1. La richiesta di autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica (congedo per motivi di studio) ai sensi dell'art. 17 (commi 1 e 5) del già citato D.P.R. 11.07.1980 n. 382, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere presentata, corredata dal progetto di ricerca da svolgere, ai competenti uffici dell'Ateneo entro il mese di marzo dell'anno accademico precedente rispetto a quello per il quale si chiede l'autorizzazione ( per il 5° comma dell'anno solare). Tale scadenza è posticipata al 1 ottobre nel caso di richiesta per il secondo semestre didattico;
2. La richiesta di autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica (congedo per motivi di studio) ai sensi dell'art. 8 della Legge 18.03.1958 n. 349, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere presentata, corredata dal progetto di ricerca da svolgere, ai competenti uffici dell'Ateneo almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di congedo;
3. In entrambi i casi l'interessato deve dichiarare se, nel periodo di congedo, percepirà, per l'attività di ricerca da svolgere, altri assegni, specificandone la natura e l'ammontare; infatti il godimento di assegni di importo pari o superiore a quelli in godimento nella qualifica di appartenenza comporterà, salvo che non si tratti di borse di studio, premi o rimborsi spese, la concessione del congedo senza assegni.

Art. 4  
Istruttoria dell'istanza

1. I competenti uffici procederanno all'istruttoria della pratica, accertando, in base alla documentazione del fascicolo personale dell'interessato, se la domanda è valida ai sensi del 1° e 5° comma dell'art. 17 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382 e dell'art. 8 della Legge 18.03.1958 n. 349 e, in caso positivo, trasmetteranno la stessa al Preside della facoltà ed al Presidente del corso di studi ( a seguito della modifica dello Statuto di Ateneo il Preside della Facoltà sarà sostituito dal Direttore del Dipartimento) di afferenza dell'interessato;
2. Per il personale docente che svolge attività assistenziale, gli uffici competenti dell'Ateneo provvederanno preliminarmente ad inoltrare copia della richiesta alla Direzione Generale dell'AOUP per il previsto parere, obbligatorio non vincolante. L'AOUP, in relazione al proprio interesse a che l'interessato compia studi o acquisisca competenze utili per il miglior funzionamento dei servizi, ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L. del 10.2.04 della Dirigenza Medica del S. S. N., così come integrato e modificato dall'art. 24 del C.C.N.L. del 3.11.05, provvederà a stabilire se, in quale misura e per quale durata al richiedente possa competere il trattamento economico in godimento e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a 6 mesi. Successivamente alla predetta intesa, necessaria per assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale, gli uffici provvederanno ad inoltrare la richiesta alla struttura didattica competente.
3. Qualora, in base agli accertamenti di ufficio, la domanda non potesse avere seguito, gli uffici ne daranno tempestiva comunicazione al richiedente;

Art. 5  
Parere del Consiglio di Facoltà ( o di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Facoltà, sentito il parere del consiglio di Corso di studi di afferenza dell'interessato, delibererà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza, basandosi sui criteri previsti nel presente

- regolamento, e farà pervenire sollecitamente ai competenti uffici la delibera, sia di accoglimento che di diniego, per i successivi provvedimenti da adottare;
2. In sede di delibera, i Consigli di Facoltà dovranno attenersi ai seguenti criteri:
    - a. valutare la validità ed utilità del progetto di ricerca presentato anche in base alle proprie esigenze scientifiche;
    - b. accertare la possibilità di una adeguata sostituzione didattica del richiedente;
    - c. tenere conto delle dimensioni della Facoltà e della consistenza numerica dei docenti e ricercatori del settore scientifico disciplinare di afferenza del richiedente;
    - d. tenere conto della durata del congedo e della sua coincidenza con le attività didattiche che l'interessato dovrebbe svolgere durante tale periodo ( il congedo potrebbe essere richiesto per e. il 1° semestre da un docente che potrebbe garantire il suo impegno didattico nel 2° semestre);
  3. La delibera del Consiglio di Facoltà verrà inviata ai competenti uffici per il prosieguo della procedura di autorizzazione, attraverso un esame che verifichi il rispetto dei criteri previsti al punto 2 dell'art. 5 del presente regolamento;
  4. Nel caso in cui il parere fosse negativo gli uffici provvederanno a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

#### Art. 6

##### Concessione dell'autorizzazione

1. Gli uffici competenti procederanno all'esame della delibera di accoglimento assunta dal Consiglio di Facoltà, per verificare il rispetto dei criteri previsti al punto 2 dell'art. 5 del presente regolamento, e potranno muovere in merito eventuali rilievi o richiesta di integrazione;
2. Con decreto rettorale si provvederà a concedere l'autorizzazione richiesta.

#### Art. 7

##### Stato giuridico- economico dei docenti e ricercatori autorizzati a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica

- 1 I docenti, di 1° e 2° fascia, ed i ricercatori universitari, autorizzati a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica, conservano, durante il relativo periodo, lo status giuridico economico di docenti in servizio attivo e continuano a percepire il trattamento economico in godimento, qualora non fruiscono ad altro titolo di assegni di misura corrispondente o superiore a tale trattamento, salvo che non si tratti di borse di studio, premi o rimborsi spese, che comporteranno la concessione del congedo senza assegni;
- 2 Il periodo di autorizzazione è utile, anche se trascorso all'estero, ai fini della maturazione del triennio di prova utile per la conferma in ruolo, della progressione di carriera e della maturazione del trattamento economico;
- 3 Durante tale periodo, i docenti, a qualunque livello appartengano, sono abilitati, ai sensi dell'art. 1 (4° comma) della Legge 4.11.2005 n. 230, senza restrizione alcuna, alla presentazione di richieste ed all'utilizzo dei fondi (fondi di ricerca) per lo svolgimento delle attività;
- 4 Durante tale periodo i docenti sono esonerati dalle attività didattiche (didattica frontale, laboratori, esercitazioni, ecc.), ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status; possono, quindi, far parte di commissioni giudicatrici per l'ammissione a dottorati, masters, scuole di specializzazione, commissioni per esami finali di laurea, dottorato e scuole di specializzazione e commissioni di esami di stato per l'abilitazione professionale;
5. Durante tale periodo gli stessi non possono, invece, svolgere, a qualsiasi titolo, attività didattica in questo ed in altri atenei e non possono partecipare ai bandi Erasmus;

6. Durante tale periodo, ed ai sensi del 4° comma dell'art. 6 della Legge 30.12.2010 n. 240, i ricercatori conservano il titolo di professore aggregato, che è stato loro attribuito, ai sensi del suddetto 4° comma, nell'anno accademico precedente quello del congedo per motivi di studio.

#### Art. 8

##### Presentazione della relazione sull'attività di ricerca svolta

1. Entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di esclusiva attività di ricerca (c. 1 – art. 1 del presente Regolamento) o dei periodi di congedo (c. 2 e c. 3 dell'art. 1 del presente Regolamento) il docente è tenuto a presentare una relazione alla struttura di appartenenza, che è tenuta ad esprimersi sulla idoneità della fruizione dei periodi. La relazione del docente deve essere resa disponibile sul sito web della struttura per sei mesi dalla data di approvazione. Della mancata presentazione o del parere non favorevole viene data comunicazione alla Commissione per l'attuazione del codice etico.

#### Art. 9

##### Norme finali

1. In attesa della emanazione del nuovo Statuto di Ateneo, le strutture competenti per il rilascio dei pareri necessari e per la approvazione della relazione finale sono i Consigli di Facoltà o organi delegati.
2. Quanto previsto dal presente regolamento si applica ai congedi in corso di fruizione alla data di emanazione del presente regolamento.